

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 28-7183

Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". Parziale annullamento dell'Allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 - 26362 e ss.mm.ii. e disposizioni per l'avvio della procedura di designazione dei componenti dei Comitati di gestione.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare:

- all'art. 10 (Piani faunistico-venatori), sulla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, che individua nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);
- all'art. 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11 sugli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, che ne stabilisce le facoltà, la composizione e le attività;

in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della legge regionale n. 5 del 4.5.2012.

Richiamate:

la DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362, così come da ultimo modificata con DGR n. 24-6619 del 16 marzo 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 16 dell'abrogata l. r. 70/96, sono stati determinati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata";

la DGR n. 35-6141 del 15 dicembre 2017 con la quale, a seguito della decadenza, in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1289 del 29.11.2017, degli organi di gestione dei Comitati di gestione e dell'annullamento dei relativi atti di nomina e al fine di garantire la prosecuzione dell'attività gestionale, si individuava il presidente del Comitato di gestione uscente quale Commissario per un periodo di quattro mesi successivamente prorogati, per ulteriori quattro mesi, con DGR n. 26-6773 del 20 aprile 2018.

Ritenuto necessario, tenendo conto della prossima scadenza dei suddetti Commissari, attivare le procedure per la designazione e la successiva nomina dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA, demandando al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura l'adozione dei necessari atti.

Richiamato, inoltre, il Capo III (Caccia programmata), articolo 11 ("Comitati di gestione degli ATC e CA. Natura ed organi") della citata legge 5/2018 ed, in particolare, i commi 7, 8 e 9:

"7. I comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino secondo le modalità previste all'articolo 3 della legge regionale 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

- a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;
- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;
- c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;

d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA.

8. Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 7, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti.

9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale.”

Dato atto che tale disciplina normativa stabilisce nuove regole, rispetto a quelle previste dall'articolo 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii, in materia di rappresentatività e di incompatibilità dei componenti dei Comitati di gestione, venendo così ad incidere sulle relative procedure di designazione e di nomina.

Ritenuto pertanto necessario provvedere al parziale annullamento dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362, così come da ultimo modificata con DGR n. 24-6619 del 16 marzo 2018 ed, in particolare, dell'articolo 3 (Composizione del Comitato di gestione) approvando la sua nuova formulazione di cui al testo in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi dello stesso articolo 11, comma 2, della citata legge regionale 5/2018, si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la disciplina organica, dei Criteri sul funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione in sostituzione di quelli attualmente in vigore.

Preso atto che le Province e la Città Metropolitana di Torino provvedono a istituire in date diversificate i Comitati di gestione degli ATC e CA.

Ritenuto necessario, al fine di uniformare la durata dei mandati, individuare il 31.12.2022, quale data di scadenza dei Comitati di gestione degli ATC e CA nominati in attuazione del presente provvedimento.

Visto l'articolo 38 (razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA) della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 che recita:”La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa”.

Richiamata la DGR n. 33-3978 del 26 settembre 2016 che ha stabilito l'accorpamento gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA, ai sensi della sopraccitata legge e la DGR n. 34-3979 del 26 settembre 2016 che ha introdotto l'articolo 3 bis all'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. che recita: ”In caso di accorpamento gestionale di più ATC/CA in attuazione dell'art. 38 della l.r. 26/2015, il Comitato di gestione è costituito dall'insieme dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC/CA accorpati.”.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di annullare l'art. 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362, così come da ultimo modificata con DGR n. 24-6619 del 16 marzo 2018;

- di approvare, ad integrale sostituzione della precedente, la nuova formulazione dell'articolo 3 di cui al testo in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attivazione delle procedure di designazione dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA;

- di individuare il 31.12.2022, quale data di scadenza dei Comitati di gestione degli ATC e CA nominati in attuazione del presente provvedimento;

- di dare atto che il Comitato di gestione degli ATC/CA accorpati, come da DGR n. 33-3978 del 26 settembre 2016 è composto dall'insieme dei relativi componenti e delibera in seduta comune;

- di dare atto che fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, si applicano le disposizioni di cui all'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii., ove non contrastanti con la legge regionale medesima né con il presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 5/2018, articolo 11 “Comitati di gestione degli ATC e dei CA”. Parziale annullamento dell’Allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii. e disposizioni per l’avvio della procedura di designazione dei componenti dei Comitati di gestione.

1. L’articolo 3 dell’allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii. è integralmente sostituito dal seguente:

“Art. 3

Composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è istituito dalla Provincia o dalla Città metropolitana secondo le modalità previste all'articolo 11 della legge regionale 5/2018 ed è composto da dieci membri, fra cui il presidente, così ripartiti:

a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell’ATC o nel CA;

b) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia o della Città Metropolitana interessata;

d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA.

2. Il requisito della presenza in forma organizzata sul territorio, ai fini di quanto previsto alla precedente lettera b) si intende realizzato in presenza di sedi provinciali delle associazioni.

3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 1, devono essere cacciatori ammessi all’esercizio venatorio nell’A.T.C. o nel C.A. interessato. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere residenti nella Provincia o nella Città Metropolitana in cui è ricompreso l’A.T.C. o il C.A.

4. Le associazioni ed organizzazioni interessate, di cui al comma 1, alle lettere a), b) e c), concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti per le rispettive categorie.

Tale designazione, qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti.

La consistenza degli iscritti alle organizzazioni professionali agricole, da autocertificarsi ai sensi del DPR 445/2000, è determinata in base agli iscritti residenti nel territorio provinciale o della Città Metropolitana, in possesso della qualifica di Agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

La consistenza degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale è determinata in base agli iscritti residenti nel territorio provinciale o della Città metropolitana da autocertificarsi ai sensi del DPR 445/2000.

La consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie è determinata in base ai cacciatori ammessi in ciascun A.T.C. o C.A..

5. Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 1, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, venatorie e ambientaliste di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All’associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti.

6. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l’equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 1 e 5, non possono esercitare attività ricadenti in altre

categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale. L'incompatibilità si verifica nelle seguenti ipotesi:

- Relativamente ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), impedisce la designazione per le altre categorie;
- Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie l'ammissione all'esercizio venatorio nell'A.T.C. e/o C.A., impedisce la designazione per le altre categorie;
- Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale il rivestire attivamente un carica all'interno degli organi monocratici e/o collegiali impedisce la designazione per le altre categorie;
- Relativamente ai rappresentanti degli Enti locali il rivestire una carica pubblica elettiva ovvero l'essere dipendenti dell'Ente locale impedisce la designazione per le altre categorie.

La consistenza degli iscritti per ciascuna associazione o organizzazione è valutata in riferimento al mese di novembre dell'anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre). Limitatamente al rinnovo dei Comitati di gestione, attualmente commissariati, tale consistenza viene valutata con riferimento al mese di dicembre 2017.

All'atto del ritiro del tesserino o della timbratura dello stesso, nel caso di ammissioni successive alla prima, l'incaricato dell'ATC o CA registra, a seguito di informativa scritta al cacciatore ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l'eventuale appartenenza del cacciatore ad una associazione venatoria. Gli A.T.C. e i C.A. sono garanti del corretto utilizzo dei dati riservati acquisiti, ai sensi della normativa citata, a tutela della privacy.

Gli ATC e i CA comunicano alle Province o alla Città metropolitana, per i compiti d'istituto, esclusivamente il numero, in forma aggregato-statistica, dei cacciatori appartenenti alle diverse associazioni venatorie.

Le variazioni circa la consistenza degli iscritti alle associazioni o organizzazioni ai fini della ripartizione dei membri all'interno del Comitato di gestione, verificatasi nel periodo di durata in carica dello stesso, saranno valutate solo in sede di rinnovo del Comitato di gestione alla sua scadenza.

Le associazioni ed organizzazioni interessate trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana un documento contenente le designazioni concordate relative ad ogni A.T.C. e C.A..

Trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di designazione, nel caso in cui le designazioni manchino o non siano concordate o siano inferiori o superiori alle quote che spettano alle associazioni ed organizzazioni, la Provincia o la Città metropolitana provvede alle nomine scegliendo i componenti tra le persone designate dalle varie organizzazioni e associazioni tenendo conto dei parametri di rappresentatività per ciascuna categoria.

7. I componenti di cui alla lettera d) devono rivestire una carica pubblica elettiva ovvero essere dipendenti dell'Ente locale e sono nominati dalla Provincia o dalla Città metropolitana su designazione congiunta delle associazioni rappresentative degli Enti locali compresi nell'A.T.C. o nel C.A..

Nel caso in cui le designazioni siano superiori alla quota spettante, la Provincia o la Città metropolitana provvedono alle nomine tenendo conto dell'estensione territoriale degli Enti locali, in base ai seguenti criteri:

- nei C.A.: tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale delle Unioni Montane di Comuni interessati ed, al loro interno, della superficie agro-silvo-pastorale di ogni Comune interessato;
- negli A.T.C.: tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale delle Unioni di Comuni interessati ed, al loro interno, della superficie agro-silvo-pastorale di ogni Comune interessato;
- negli A.T.C. il cui territorio è ricompreso in parte nelle Unioni Montane di Comuni i rappresentanti degli enti locali sono scelti proporzionalmente alla superficie agro-silvo-pastorale di ognuno dei soggetti, riservando almeno un rappresentante alle Unioni Montane di Comuni nel caso in cui la superficie delle stesse superi il 10% degli A.T.C. interessati.

Trascorsi 30 giorni dalla prima richiesta di designazione nel caso in cui le designazioni manchino o non siano concordate o siano insufficienti, la Provincia o la Città metropolitana, provvedono, sulla base dei criteri di cui sopra alla nomina dei componenti.

Avverso alle nomine della Provincia o della Città metropolitana è ammesso ricorso alla Giunta regionale da parte degli interessati. Nel caso di accoglimento del ricorso, la Giunta regionale dà disposizioni alla Provincia o alla Città metropolitana per le opportune modifiche. Trascorsi 30 giorni senza che la Provincia o la Città metropolitana vi abbiano ottemperato la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.

Trascorsi 30 giorni dalle scadenze contemplate nei commi precedenti nei casi in cui la Provincia o la Città metropolitana non abbiano provveduto alle nomine la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.